



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2012
C(2012) 4524 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6.7.2012

relativa alla notifica della Repubblica italiana di proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto in 48 zone di qualità dell'aria

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6.7.2012

relativa alla notifica della Repubblica italiana di proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto in 48 zone di qualità dell'aria

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa¹, in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo², i valori limite di qualità dell'aria per il biossido di azoto (NO₂) sono giuridicamente vincolanti a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, uno Stato membro può prorogare al massimo fino al 2015 il termine entro il quale sarà ottenuta la conformità ai valori limite per il biossido di azoto se lo Stato membro dimostra che la conformità ai valori limite non può essere raggiunta entro il 1° gennaio 2010 e se stabilisce un piano relativo alla qualità dell'aria che dimostri che tale conformità sarà raggiunta prima dello scadere del nuovo termine.
- (3) Con lettere raccomandate del 20 settembre 2011 e del 16 gennaio 2012 rispettivamente, la Repubblica italiana ha inviato alla Commissione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, una notifica di proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite annui fissati per il biossido di azoto nelle 48 zone di qualità dell'aria il cui elenco figura nell'allegato della presente decisione nonché i valori limite orari per il biossido di azoto in una di tali zone (IT0301 Agglomerati urbani (A1)).
- (4) La notifica è stata valutata in base agli orientamenti stabiliti nella Comunicazione della Commissione relativa alla notifica delle proroghe dei termini fissati per raggiungere alcuni valori limite e delle deroghe all'obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria

¹ GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

² GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

ambiente e per un'aria più pulita in Europa³, ("la Comunicazione") e in base al documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente orientamenti nella preparazione di una notifica di proroga del termine per il conseguimento dei valori limite per il biossido di azoto a norma della direttiva 2008/50/CE⁴. La notifica è stata trasmessa mediante i formulari i cui modelli figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione⁵ allegato alla Comunicazione.

- (5) La Commissione ha constatato che alcune informazioni importanti mancavano nella notifica originale ed ha chiesto alle autorità italiane di completare la notifica con lettera del 21 novembre 2011. Poiché le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni essenziali con lettera protocollata il 16 gennaio 2012, il periodo di cui la Commissione dispone per la valutazione della notifica ha inizio il giorno successivo alla data del ricevimento ufficiale delle suddette informazioni, ovvero il 17 gennaio 2012.
- (6) Nella loro notifica le autorità italiane hanno trasmesso i dati relativi agli anni 2008-2010 che devono essere assunti come anni di riferimento e che hanno servito da base per le proiezioni realizzate per calcolare i livelli di concentrazione entro il 2015. Poiché la notifica è stata trasmessa dopo il termine inizialmente fissato per raggiungere i valori limite, la Commissione ritiene opportuno assumere il 2010 come anno di riferimento e come anno di base. Ciò nonostante, la Commissione riconosce che nella maggior parte delle zone sono state rilevate solo piccole variazioni nelle concentrazioni di biossido di azoto tra il 2008 e il 2010. Pertanto, la Commissione ritiene che l'assunzione degli anni 2008 e 2009 come anni di riferimento e anni di base le consente di valutare almeno parzialmente se siano soddisfatte le condizioni richieste per una proroga del termine.
- (7) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri devono predisporre un piano per la qualità dell'aria che dimostri in che modo i valori limite saranno raggiunti nelle zone interessate prima dello scadere del nuovo termine. Il piano deve rispondere ai requisiti minimi stabiliti nell'allegato XV, Sezione A, della direttiva 2008/50 e, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, deve essere comunicato alla Commissione unitamente alla notifica.
- (8) La notifica italiana era accompagnata da piani per la qualità dell'aria per tutte le zone notificate salvo la zona 29. Tali piani per la qualità dell'aria non rispondono a tutti i requisiti di cui all'allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50/CE. L'importanza delle informazioni mancanti nei piani per la qualità dell'aria per le zone 1-5, 13, 18-24, 28, 30-42 e 44 può tuttavia essere considerata minore in quanto i piani contengono le informazioni sulle misure prese anteriormente e su quelle previste per lottare contro l'inquinamento. Quanto alle zone 6-12, 14-17, 25-27, 29, 43 e 45-48, le informazioni mancanti sono più importanti poiché esse includono informazioni relative alle misure previste e la loro applicazione. La Commissione osserva che nessuno dei piani per la qualità dell'aria stabilisce con chiarezza che i valori limite fissati per il biossido di azoto saranno raggiunti entro il 1° gennaio 2015 al più tardi. La Commissione osserva tuttavia che le informazioni relative ai termini stabiliti sono state comunicate nei formulari allegati alla notifica per tutte le zone. Quanto alla zona 29, le autorità

³ COM(2008) 403.

⁴ SEC(2011) 300.

⁵ SEC(2008) 2132.

italiane non hanno trasmesso alcun piano relativo alla qualità dell'aria. La Commissione ritiene pertanto che le autorità italiane non le abbiano fornito tutte le informazioni necessarie alla completa valutazione della notifica della zona 29. Tuttavia, in base alle informazioni comunicate, la Commissione è in grado di effettuare una valutazione parziale per determinare se le condizioni necessarie ad una proroga dei termini sono soddisfatte nella zona 29.

- (9) Onde valutare se le condizioni necessarie ad autorizzare la proroga per il biossido di azoto sono soddisfatte, occorre individuare le principali fonti di inquinamento che contribuiscono alle concentrazioni osservate. Tale ripartizione per fonte deve essere sufficientemente precisa da consentire di comprendere quali siano le misure da adottare per risolvere il problema delle principali fonti di inquinamento.
- (10) La Commissione ritiene che la ripartizione per fonti fornita dalle autorità italiane per tutte le zone notificate sia completa a tutti i livelli. Quanto alle zone 15-17, la ripartizione per fonti tiene conto delle principali fonti di emissione a tutti i livelli ma è ambigua e il totale delle fonti non arriva al 100%. La Commissione ritiene tuttavia che le informazioni trasmesse dalle autorità italiane le consentano di valutare parzialmente se le misure adottate nelle zone 15-17 risolvano o meno il problema delle principali fonti di inquinamento.
- (11) Le autorità italiane hanno individuato nel traffico stradale la principale fonte che contribuisce maggiormente alla formazione delle elevate concentrazioni di biossido di azoto rilevate localmente in tutte le zone. Tali contributi locali rappresentano la parte principale dei contributi nelle zone 1, 13, 21, 28, 35-38, 41 e 44. La situazione di superamento dei valori limite constatata nelle zone 2-5, 18-20, 29, 40 e 43 è dovuta principalmente al traffico stradale sia nelle zone urbane che localmente. Il trasporto marittimo costituisce una notevole fonte di inquinamento nelle zone 36, 37 e 40. Nella zona 5, il riscaldamento ad uso commerciale e residenziale contribuisce in misura significativa all'inquinamento dell'ambiente urbano così come lo è il trasporto marittimo nelle zone 2, 3 e 40. Nelle zone 6-9, 11, 12, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 42 e 45-48 il principale contributo agli elevati livelli di concentrazioni di biossido di azoto proviene dalle aree urbane e, più particolarmente, dal traffico stradale e dall'industria nelle zone 6 ed 8 e dal traffico stradale come pure dal riscaldamento ad uso commerciale e residenziale nelle zone 7, 9, 11, 12, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 42 e 45-48. L'industria ed il riscaldamento ad uso commerciale e residenziale sono le principali fonti di inquinamento nelle aree urbane della zona 10 e l'industria e il trasporto marittimo nella zona 39 mentre il traffico stradale e il trasporto marittimo costituiscono notevoli fonti di inquinamento nelle zone 15 e 22 così come il traffico stradale ed i veicoli non stradali nella zona 32. Le situazioni di elevato superamento registrate nelle zone 14, 16, 17, 23 e 24 sono dovute principalmente all'inquinamento dell'ambiente regionale mentre nella zona 26 sono le concentrazioni regionale e locale che contribuiscono in ugual misura alla situazione di superamento. La valutazione della Commissione conferma che l'individuazione e la quantificazione dei contributi delle diverse fonti trasmessi dalle autorità italiane per le zone 1-14 e 18-48 offrono una base pertinente e sufficiente per la valutazione.
- (12) Per valutare se la conformità con i valori limiti di biossido di azoto non avrebbe potuto essere raggiunta entro il 1° gennaio 2010, è necessario stabilire il momento in cui si è verificato il primo superamento che dà il via all'adozione di misure di lotta contro

l'inquinamento ai sensi della direttiva 1999/30/CE in tutte le zone e determinare se le misure del caso siano state adottate rispetto alle fonti individuate.

- (13) Per quanto riguarda la maggioranza delle zone, stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, i superamenti che danno il via all'obbligo di adottare misure di riduzione delle concentrazioni di biossido di azoto sono stati registrati per la prima volta già nel 2001 (zone 2, 18-21, 25, 28, 30, 36, 37, 40, 42 e 45), 2002 (zone 3, 4, 9, 10, 26 e 41) e 2003 (zone 5, 6, 11, 15, 29, 32-34 e 38). Nelle altre zone i primi superamenti sono stati registrati rispettivamente nel 2004 (zone 1, 7, 14 e 43), 2005 (zone 12, 22 and 24), 2006 (zone 13 e 16), 2007 (zone 17, 35 e 39), 2008 (zone 46-48), 2009 (8, 27 e 31) e 2010 (zona 23). Nella maggior parte delle zone i piani per la qualità dell'aria sono stati fissati e comunicati alla Commissione nei due anni successivi al primo superamento del valore limite aumentato del margine di tolleranza (zone 1, 5-13, 16-27, 30-35, 43 e 46-48) e misure concentrate sulle principali fonti sono state adottate in tempo utile a livello nazionale, regionale o locale. Sebbene il primo piano per la qualità dell'aria relativo alle zone 2-4, 14, 15, 28, 36-42, 44 e 45 sia stato comunicato oltre due anni dopo il verificarsi del primo superamento del valore limite aumentato del margine di tolleranza, numerose misure, riguardanti principalmente il traffico stradale, sono state adottate in tali zone anteriormente al 2010. La Commissione osserva che varie misure sono state prese per lottare contro l'inquinamento provocato dalle fonti in questione nelle zone 4, 14, 28, 38, 40-42, 44 e 45. Per quanto riguarda le zone 2, 3, 15, 36, 37, 39 e 40, la Commissione constata che, sebbene pare che il trasporto marittimo costituisca un'importante fonte di inquinamento, non esiste alcuna misura che riguardi specificamente questo tipo di trasporto. Quanto alla zona 29, non è stato adottato alcun piano per la qualità dell'aria prima del 2010 ma il problema delle principali emissioni è stato risolto grazie a misure quali la creazione di una deviazione stradale o a misure concentrate sulle attività industriali, segnatamente la generazione di calore e di energia elettrica. Tutte le fonti della zona 29 sono state trattate proporzionalmente alla loro importanza ed al potenziale di riduzione.
- (14) Le autorità italiane segnalano che non è stato possibile raggiungere la conformità nel 2010 nelle zone di cui all'allegato in quanto le emissioni di biossido di azoto, più particolarmente le emissioni dei veicoli, non sono diminuite come previsto e secondo le previsioni della pertinente letteratura, e perché le emissioni primarie di biossido di azoto sono aumentate a causa del ricorso più frequente a determinate tecnologie automobilistiche. La Commissione osserva che nel momento in cui le proiezioni modellate per il 2010 hanno tenuto conto dei fattori citati dalle autorità italiane, il lasso di tempo intercorso per adeguare i piani relativi alla qualità dell'aria alle nuove risultanze e per raggiungere i valori limite nel 2010 era relativamente corto.
- (15) La Commissione ritiene quindi verosimile che, nonostante le misure di riduzione adottate dalle autorità italiane, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto non poteva essere raggiunto entro il 1° gennaio 2010 in nessuna delle zone notificate.
- (16) Per valutare se il valore limite orario od annuale fissato per il biossido di azoto potrà essere raggiunto entro il nuovo termine, è necessario esaminare i livelli di concentrazione stimati a quella data dallo Stato membro nonché gli effetti previsti delle misure supplementari proposte nel piano relativo alla qualità dell'aria accluso alla notifica per garantire il rispetto dei valori in questione.

- (17) Le autorità italiane non hanno precisato, per nessuna delle zone, fino a che data esse notificano una proroga del termine per il raggiungimento dei valori limite di biossido di azoto. L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE prevede la possibilità di prorogare il termine per raggiungere i valori limite di biossido di azoto di cinque anni al massimo. La Commissione ha quindi esaminato la notifica rispetto a tale proroga massima. Considerate le conseguenze sulla salute pubblica, la durata di qualsivoglia proroga deve comunque essere limitata allo stretto indispensabile. Occorre pertanto valutare se sia possibile conformarsi ai valori limite prima della proroga massima.
- (18) Per valutare se sia realistico prevedere che i valori limite saranno raggiunti entro il 2015, la Commissione richiede prove precise e particolareggiate sulla portata e l'incidenza delle previste misure di lotta all'inquinamento, corredate da un chiaro calendario di applicazione.
- (19) Quanto alle zone 5-7, 10, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33-36, 43, 46 e 47, le autorità italiane hanno fornito i dati sui livelli previsti di concentrazione di biossido di azoto nel 2015 che sembrano ragionevoli e realistici. Misure efficaci che affrontano il problema della maggior parte delle principali fonti di inquinamento da biossido di azoto sono già state attuate e continuano ad essere applicate. Considerando il superamento relativamente esiguo in tali zone, stando alle più recenti informazioni disponibili sui livelli di concentrazione di biossido di azoto, la Commissione ritiene probabile che si possa raggiungere il valore limite annuale di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2015 nelle zone 5-7, 10, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33-36, 43, 46 e 47. La Commissione osserva tuttavia che il trasporto marittimo, una delle principali fonti di inquinamento nella zona 36, non è preso in considerazione da nessuna misura di riduzione delle emissioni.
- (20) Le autorità italiane prevedono il raggiungimento della conformità con il valore limite annui di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2015 nelle zone 3, 4, 23 e 45. Considerato il superamento estremamente esiguo in queste zone (tra 1 e 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e la tendenza alla diminuzione nel corso degli ultimi tre anni, la Commissione è del parere che sia possibile conformarsi al valore limite annuale di biossido di azoto anteriormente al 1° gennaio 2015 nelle zone 3, 4, 23 e 45. Per quanto riguarda le zone 3 e 4, le principali fonti di inquinamento da biossido di azoto sono state prese in considerazione solo parzialmente dalle misure di riduzione delle emissioni. Nella zona 3 non è stata presa alcuna misura per lottare contro l'elevato tasso di inquinamento provocato dal settore del trasporto marittimo e nella zona 4 non si prevede l'adozione di alcuna misura supplementare relativamente alle attività del settore industriale. Per quanto riguarda le zone 23 e 45 le proiezioni basate sui dati dell'EMEP stanno a dimostrare che le concentrazioni di origine antropogenica provenienti dal territorio regionale sono in calo dello 0,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ circa all'anno nelle zone 23 e 45. Il superamento nelle zone 23 e 45 sarebbe pertanto eliminato entro il 2015 grazie alla mera diminuzione dell'inquinamento dell'ambiente regionale. Le autorità italiane prevedono ulteriori diminuzioni a livello locale nelle zone 23 e 45. Esse hanno trasmesso alcune informazioni da cui si evince che, per le zone 3, 4 e 45, la maggior parte delle misure di lotta all'inquinamento è programmata fino al 2013 e, per la zona 23, fino al 2014. La Commissione ritiene quindi possibile che la conformità con il valore limite annuale possa essere raggiunta prima del 2015 nelle zone 3, 4, 23 e 45. Essa potrebbe essere raggiunta prima del 1° gennaio 2013 nelle zone 3, 4 e 45 e al 1° gennaio 2014 nella zona 23. Per garantire il raggiungimento della conformità entro le date di cui sopra e considerato l'obbligo di assicurare che il periodo di superamento sia il più corto

possibile, la Commissione reputa che le autorità italiane dovrebbero garantire un'applicazione più intensiva e rigorosa delle misure già attuate nelle zone 3, 4, 23 e 45 ed assicurare l'adozione e l'applicazione di opportune misure supplementari nelle suddette zone.

- (21) Pertanto, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia dimostrato che il periodo massimo di proroga fino al 31 dicembre 2014 fosse necessario per il conseguimento della conformità con il valore limite annuale di biossido di azoto nelle zone 3, 4, 23 e 45. Per garantire che la proroga non sia più lunga del necessario, le competenti autorità italiane devono opportunamente adeguare i piani relativi alla qualità dell'aria in modo da garantire il conseguimento della conformità con il valore limite annuale del biossido di azoto al più tardi entro il 1° gennaio 2013 nelle zone 3, 4 e 45 ed entro il 1° gennaio 2014 nella zona 23. I piani, così modificati, vanno comunicati alla Commissione al più presto, tenendo conto dei lassi di tempo occorrenti all'esecuzione delle procedure nazionali necessarie a modificare i piani in tempi brevi.
- (22) Per quanto riguarda le zone 8, 16 e 17, la Commissione constata che, in base alle relazioni annuali sulla qualità dell'aria presentate dalla Repubblica italiana, nel 2010 tali zone erano conformi al valore limite annuale di biossido di azoto. Inoltre, nelle zone 8 e 17 è stato registrato un superamento in passato durante un solo anno, ovvero nel 2009 per la zona 8 e nel 2007 per la zona 17. La Commissione ritiene pertanto probabile che i livelli di concentrazione nelle zone 8, 16 e 17 possano essere mantenuti al di sotto del valore limite annuale, conformemente all'articolo 12 della direttiva 2008/50/CE e che, poiché si è raggiunta la conformità, il valore limite annuale di biossido di azoto stabilito nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE debba continuare ad applicarsi nelle zone 8, 16 e 17 senza margine di tolleranza.
- (23) Per quanto riguarda le zone 14, 15, 28 e 44, le autorità italiane prevedono il raggiungimento della conformità con il valore limite annuale di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2015. Tuttavia, le proiezioni si basavano sui livelli di concentrazione rilevati presso le stazioni di misurazione in cui i superamenti registrati nel 2009 erano molto più lievi ($3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nella zona 14 e $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nella zona 15) rispetto a quelli registrati presso le stazioni di misurazione per cui era stato segnalato un superamento dei valori limite nel 2010 ($17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nella zona 14 e $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nella zona 15). Per quanto riguarda le zone 28 e 44, la Commissione osserva che le proiezioni per il 2015 si basavano su livelli di concentrazione rilevati nel 2008, che erano molto più bassi di quelli del 2010. Considerati i livelli di concentrazione rilevati più recentemente nelle zone 14, 15, 28 e 44, che costituiscono un punto di partenza più realistico, la graduale riduzione prevista dei livelli di concentrazione di biossido di azoto dovrebbero tradursi, nel 2015, in una media annua superiore al valore limite. Pertanto, in mancanza di più ampie informazioni quanto alla maniera in cui si potrà colmare questa differenza più significativa, la Commissione ritiene di non poter valutare appieno se le proposte misure di lotta contro l'inquinamento siano sufficienti a raggiungere la conformità con il valore limite annuale di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2015 nelle zone 14, 15, 28 e 44.
- (24) Per quanto riguarda la zona 19, il piano relativo alla qualità dell'aria, presentato dalle autorità italiane, non dimostra la conformità con i valori limite di biossido di azoto entro il 2015. Le misure del caso sono già state adottate in questa zona e continueranno ad essere applicate ma non si prevedono misure aggiuntive fra il 2010 e il 1° gennaio 2015. Considerato l'impatto del traffico stradale sui livelli di

concentrazione di biossido di azoto nella zona 19 ed il fatto che non sono previste ulteriori misure che vertano specificamente sul traffico stradale in questa zona, la Commissione ritiene di non poter valutare appieno se le proposte misure di lotta contro l'inquinamento siano sufficienti ad ottenere la conformità con il valore limite annuale di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2015 nella zona 19.

- (25) Per quanto riguarda la zona 29, le autorità italiane hanno trasmesso delle proiezioni basate su una semplice stima e non sui modelli nazionali di calcolo come per le altre zone notificate. Inoltre, non tutte le maggiori fonti di inquinamento sono prese in considerazione dalle misure di riduzione delle emissioni messe in atto nella zona 29. Tenuto conto di queste risultanze e del fatto che non sia stato adottato alcun piano relativo alla qualità dell'aria, la Commissione è del parere che le autorità italiane non abbiano dimostrato che la conformità con il valore limite annuale di biossido di azoto possa essere raggiunta entro il 1° gennaio 2015 al più tardi nella zona 29.
- (26) Per quanto riguarda le zone 1, 2, 9, 11, 18, 21, 25, 30, 32, 37 - 42 e 48, la notifica indica che nel 2015 la media annua di biossido di azoto dovrebbe rimanere al di sopra del limite consentito di $40\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, malgrado l'applicazione delle misure esistenti e l'applicazione di misure supplementari, e che anche il valore limite orario consentito per il biossido di azoto dovrebbe essere superato nella zona 25. Di conseguenza, la Commissione reputa necessario includere misure di lotta contro l'inquinamento più rigorose nel piano relativo alla qualità dell'aria al fine di garantire la conformità ai valori limite entro il 2015 nelle zone di cui trattasi. Secondo il parere della Commissione, pertanto, non è dimostrato che la conformità sarà raggiunta nelle zone 1, 2, 9, 11, 18, 21, 25, 30, 32, 37-42 e 48 allo scadere del periodo massimo di proroga.
- (27) Per quanto riguarda l'applicazione da parte delle autorità italiane delle disposizioni legislative elencate nell'allegato XV, Sezione B, Parte 2, della direttiva 2008/50/CE, la Commissione osserva che le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste per tutte le zone. Quanto alla direttiva 2008/1/CE⁶, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la Commissione osserva che nella loro notifica le autorità italiane hanno segnalato che, sebbene nelle zone 2-4, 19, 21-27, 37-41 e 43-48 gli impianti che producono quantitativi rilevanti di emissioni siano in possesso delle autorizzazioni richieste, numerosi sono invece gli impianti industriali ad esserne tuttora sprovvisti. La Commissione si aspetta quindi che si prendano le disposizioni necessarie affinché tutti gli impianti, in tutte le zone notificate, applichino le opportune misure di prevenzione contro l'inquinamento, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
- (28) In merito alle misure da considerare conformemente all'allegato XV, Sezione B, Parte 3, della direttiva 2008/50/CE, la Commissione osserva che le autorità italiane hanno dimostrato di aver tenuto nella debita considerazione tali misure nelle zone 1, 5-13, 21, 25-28 e 30-35. Non tutte le misure di riduzione delle emissioni sono state prese in considerazione nelle zone 2-4, 14-20, 22-24, 29, 36-48 e non sono state fornite giustificazioni precise in merito.
- (29) In questo contesto, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuale di biossido di azoto nelle

⁶ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

zone 1, 2, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 28-30, 32, 37-42, 44 e 48 ed alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite orario per il biossido di azoto nella zona 25 dal momento che le autorità italiane non hanno dimostrato che tali valori limite potranno essere raggiunti entro il 1° gennaio 2015 al più tardi.

- (30) Quanto alle zone 8, 16 e 17, la Commissione ritiene opportuno sollevare obiezioni alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuale del biossido di azoto, in quanto tale valore limite è già stato raggiunto.
- (31) Quanto alle zone 5-7, 10, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33-36, 43, 46 e 47, è opportuno non sollevare obiezioni alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuale di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2015.
- (32) Quanto alle zone 3, 4, 23 e 45, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuale di biossido di azoto purché i piani relativi alla qualità dell'aria siano adeguati in modo tale da garantire che la conformità al valore limite annuale di biossido di azoto per le zone 3, 4 e 45 sia raggiunta al più tardi al 1° gennaio 2013 e nella zona 23 al più tardi entro il 1° gennaio 2014.
- (33) Durante il periodo di proroga il valore limite annuale di biossido di azoto continua ad essere d'applicazione insieme ad un margine massimo di tolleranza, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE. Per offrire alla Commissione gli strumenti atti a verificare il rispetto della disposizione di cui trattasi, la Repubblica italiana deve presentare alla Commissione, ogni anno, i dati di conferma del fatto che, nelle zone 3-7, 10, 12, 13, 20, 22-24, 26, 27, 31, 33-36, 43, e 45-47, i livelli di concentrazione non superano il valore limite annuale di biossido di azoto aumentato del margine massimo di tolleranza.
- (34) Per garantire che la Commissione sia in grado di controllare l'applicazione del piano relativo alla qualità dell'aria e le corrispondenti misure di lotta contro l'inquinamento, la Repubblica italiana deve trasmettere alla Commissione, per le zone 3-7, 10, 12, 13, 20, 22-24, 26, 27, 31, 33-36, 43, e 45-47, le necessarie informazioni riguardanti la valutazione della qualità dell'aria indicando le zone in cui si registrano i superamenti, la lunghezza della strada in cui le concentrazioni superano i valori limite e la popolazione esposta nel corso dell'anno civile successivo alla data di scadenza del nuovo termine.
- (35) La proroga deve essere applicata alle zone di qualità dell'aria 3-7, 10, 12, 13, 20, 22-24, 26, 27, 31, 33-36, 43, e 45-47 come sono definite nell'allegato della presente decisione per il corrispondente anno di riferimento. Per garantire che la proroga si applichi al territorio definito nella presente decisione, qualsiasi modifica apportata alla delimitazione di tali zone per tutta la durata del periodo di proroga deve essere soggetta ad approvazione previa della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Non si solleva alcuna obiezione alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuo di biossido di azoto, fissato all'allegato XI della

direttiva 2008/50/CE nelle zone 5-7, 10, 12, 13, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33-36, 43, 46 e 47, definite nell'allegato della presente decisione. Nelle suddette zone, il termine è prorogato fino al 1° gennaio 2015.

2. Non si solleva alcuna obiezione alla proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuo di biossido di azoto nelle zone 3, 4, 23 e 45, definite nell'allegato alla presente decisione, purché i relativi piani per la qualità dell'aria siano adeguati in modo da garantire la conformità al valore limite annuale di biossido di azoto entro il 1° gennaio 2013 nelle zone 3, 4 e 45 e entro il 1° gennaio 2014 nella zona 23. I piani, debitamente modificati, devono essere comunicati alla Commissione il più rapidamente possibile, tenendo conto dei tempi necessari a svolgere le procedure nazionali di modifica dei piani senza indebiti ritardi.
3. Si sollevano obiezioni alla notifica, da parte della Repubblica italiana, di una proroga del termine per il raggiungimento del valore limite annuale di biossido di azoto stabilito nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE nelle zone 1, 2, 8, 9, 11, 14-19, 21, 25, 28-30, 32, 37-42, 44 e 48 ed alla notifica di una proroga del termine per il raggiungimento del valore limite orario di biossido di azoto nella zona 25 come si definisce nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Per ogni anno civile, fino alla data di scadenza del rispettivo periodo di proroga, la Repubblica italiana deve comunicare alla Commissione i dati indicanti che i livelli di concentrazione nelle zone 3-7, 10, 12, 13, 20, 22-24, 26, 27, 31, 33-36, 43 e 45-47 sono inferiori al valore limite annuale per il biossido di azoto aumentato del margine di tolleranza consentito, come si precisa nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Tali dati possono essere comunicati mediante presentazione annua del questionario di cui all'articolo 1 della decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
2. Per ogni anno civile successivo alla data di scadenza del rispettivo periodo di proroga, la Repubblica italiana deve comunicare alla Commissione le informazioni confermant i il raggiungimento del valore limite annuale di biossido di azoto stabilito nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE nelle zone 3-7, 10, 12, 13, 20, 22-24, 26, 27, 31, 33-36, 43 e 45-47.
3. Le modifiche apportate per tutta la durata del periodo di proroga alla delimitazione delle zone di qualità dell'aria 3-7, 10, 12, 13, 20, 22-24, 26, 27, 31, 33-36, 43 e 45-47 rispetto alla delimitazione che si applicava durante l'anno di riferimento indicato nell'allegato della presente decisione e che possono incidere sul campo d'applicazione della proroga sono soggette ad approvazione previa della Commissione.

⁷ GU L 156 del 30.4.2004, pag. 84.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6.7.2012

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria

ALLEGATO

Zone e agglomerati inclusi nella notifica conformemente alle delimitazioni applicabili nella relazione annua relativa alla qualità dell'aria per il pertinente anno di riferimento.

Numero della zona	Codice della zona	Nome della zona e anno di riferimento	Valore limite annuale (a) od orario (h) notificato
Provincia autonoma di Bolzano			
1	IT0414	Città ed autostrada (2009)	a
Regione Campania			
2	IT1501	Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta (2010)	a
3	IT1502	Zona di risanamento - Area salernitana (2010)	a
4	IT1503	Zona di risanamento - Area avellinese (2010)	a
Regione Emilia Romagna			
5	IT0802	Agglomerato R1 Piacenza (2010)	a
6	IT0812	Agglomerato R2 Parma (2010)	a
7	IT0822	Agglomerato R3 Reggio Emilia (2010)	a
8	IT0823	Agglomerato R12 Casalgrande, Rubiera (2010)	a
9	IT0832	Agglomerato R4 Modena (2010)	a
10	IT0833	Agglomerato R5 Fiorano Modenese (2010)	a
11	IT0842	Agglomerato R6 Bologna (2010)	a
12	IT0852	Agglomerato R8 Ferrara (2010)	a
13	IT0882	Agglomerato R13 Rimini (2010)	a
Regione Venezia Giulia			
14	IT0601	Area Udinese (2009)	a
15	IT0602	Area Triestina (2009)	a
16	IT0603	Area Pordenonese (2009)	a
17	IT0604	Area Goriziana (2009)	a
Regione Lazio			
18	IT1201	Roma (2008)	a
19	IT1202	Frosinone (2008)	a

20	IT1203	Z2 (2008)	a
Regione Liguria			
21	IT0701	Comune di Genova (2008)	a
22	IT0703	Aree urbane con fonti emittenti miste – La Spezia (2008)	a
23	IT0705	Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva - Bormida (2010)	a
24	IT0706	Aree urbane in cui prevale la fonte produttiva - Busalla (2008)	a
Regione Lombardia			
25	IT0301	Agglomerati urbani (A1) (2008-2009)	a; h
26	IT0302	Zona urbanizzata (A2) (2008-2009)	a
27	IT0303	Zona di pianura (B) (2008-2009)	a
Regione Marche			
28	IT1101	Zona A (2008)	a
Regione Molise			
29	IT1401	Campobasso (2010)	a
Regione Piemonte			
30	IT0103	Torino agglomerato (2008)	a
31	IT0104	Vercelli 01 (2008)	a
32	IT0106	Novara 01 (2008)	a
33	IT0110	Asti 01 (2008)	a
34	IT0112	Alessandria 01 (2008)	a
35	IT0114	Biella 01 (2008)	a
Regione Puglia			
36	IT1603	C (aree urbano-industriali) (2010)	a
Regione Sicilia			
37	IT1901	Zona risanamento palermitana (2009)	a
38	IT1902	Zona risanamento catanese (2009)	a
39	IT1903	Zona risanamento siracusana (2009)	a
40	IT1904	Zona risanamento messinese (2009)	a

41	IT1908	Zona risanamento Gela (2009)	a
Regione Toscana			
42	IT0905	Zona di risanamento dell'Area metropolitana di Firenze-Prato (2008)	a
Provincia autonoma di of Trento			
43	IT0401	Zona A (2010)	a
Regione Umbria			
44	IT1002	Conca Ternana (2009)	a
Regione Veneto			
45	IT0501	Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Venezia-Treviso (2008)	a
46	IT0502	Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Padova (2008)	a
47	IT0503	Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Vicenza (2008)	a
48	IT0504	Zona 1 Agglomerato: Agglomerato Verona (2008)	a